

## DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL PROFITTO

1. A conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento gli studenti in regola con gli adempimenti amministrativi sono ammessi a sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova. Le date degli esami sono opportunamente pubblicizzate all'inizio dell'anno accademico.
2. E' obbligatoria la prenotazione degli esami di profitto attraverso le apparecchiature elettroniche esistenti presso tutte le strutture del Dipartimento. Le prenotazioni iniziano 21 giorni prima e terminano 7 giorni prima dell'appello previsto per ciascun insegnamento. Non possono farsi prenotazioni dopo la scadenza dei termini. Per ciascuna seduta di esami è ammesso un numero di prenotati non superiore ad 80.
3. Lo studente è tenuto a fare la prenotazione degli esami per il singolo appello mensile cui intende partecipare. Qualora rinunci a presentarsi all'appello prenotato, è tenuto a rinnovare la prenotazione per l'eventuale appello successivo. Il diario di ciascun appello di esami, ripartito in sedute, viene affisso sulla pagina web del docente e nelle bacheche delle rispettive cattedre 3 giorni prima dell'inizio dell'appello stesso.
4. La prova di esame è di norma orale. Tale prova è finalizzata ad accertare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati per la specifica disciplina. Il verbale di esame viene redatto in forma elettronica ed è firmato digitalmente solo dal Presidente della Commissione esaminatrice. Nel caso in cui il verbale di esame sia redatto in forma cartacea è firmato dai membri della Commissione che hanno effettuato la valutazione. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti entro 48 ore dalla conclusione di ciascuna seduta di esame.
5. Presso il Dipartimento di Giurisprudenza le prove di valutazione del profitto si svolgono nei seguenti mesi: gennaio, febbraio, marzo (3 appelli); giugno e luglio (2 appelli); settembre (appello per laureandi); ottobre (1 appello); novembre/dicembre (1 appello). Gli appelli di esame di profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata. Gli appelli devono esaurirsi nel mese stesso in cui hanno inizio.
6. L'esame è individuale. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame è superato con la votazione minima di diciotto trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari. La votazione di trenta può essere accompagnata dalla "lode".
7. Le Commissioni di esame sono nominate dal Consiglio di Dipartimento e sono composte da almeno tre membri, uno dei quali è il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente; gli altri sono professori di ruolo o ricercatori del medesimo settore o di settore scientifico-disciplinare affine o cultori della materia secondo le norme di Ateneo vigenti. La Commissione delibera validamente in presenza di almeno due membri. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal titolare di una disciplina dello stesso settore scientifico-disciplinare o settore affine, con apposito decreto di nomina del Direttore del Dipartimento.
8. I cultori della materia sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri.
9. La commissione opera nei locali del Dipartimento, che devono essere aperti al pubblico, assicurandosi così la pubblicità degli esami. In caso di necessità una commissione può essere autorizzata dal Direttore ad operare fuori da detti locali, purché il presidente della stessa assicuri la pubblicità della prova.